

Vol. 29 N° 1 (2019) - ISSN 2281-0617

Copyright per la didattica e direttive europee

Antonella De Robbio

Introduzione

Qual è il problema oggi con le leggi sul copyright nelle attività didattiche quotidiane che un insegnante deve affrontare? Il problema non è uno solo, ma sono un insieme di criticità che rendono le attività didattiche incerte in termini di rispetto della norma sui diritti d'autore a causa della mancanza di eccezioni e limitazioni per la didattica nella norma italiana. Inoltre, ad oggi vi è mancanza di chiarezza anche sull'applicabilità di eccezioni o limitazioni all'insegnamento online e a distanza. Tale situazione può ostacolare lo sviluppo delle attività di insegnamento e-learning su supporto digitale e dell'apprendimento a distanza per esempio per la formazione continua durante tutto l'arco della vita. Questo lavoro vuole offrire una sintetica panoramica sulle differenze di tali eccezioni e limitazioni negli Stati membri, differenze che creano frammentazioni e incertezze giuridiche. Per tale ragione nella nuova Direttiva Europea gli educatori degli Stati Membri auspicavano una armonizzazione tra le regole nei vari Paesi europei e in particolare confidavano in una eccezione, ampia e generosa per le attività didattiche, unica e valida in tutti i Paesi europei. Purtroppo a livello comunitario europeo l'occasione di avere una Direttiva con eccezioni utili alla didattica è andata perduta per mancanza di una visione ampia che non ha consentito né di uniformare eventuali eccezioni, né di prevedere un obbligo agli Stati membri di inserire clausole per una didattica aperta nelle propria legislazione nazionale. Di fatto la Direttiva propone

A ciascuno dei paesi membri dell'UE sarà richiesto di emanare leggi entro 24 mesi al fine di recepire la direttiva. Si spera che in tale contesto si possa intervenire in modo da considerare l'insegnamento come una tutela e non come una eccezione a tutele e che si possa fare un lavoro coordinato tra Paesi, laddove la direttiva europea non è stata in grado di fare.

La frammentazione legale entro l'Unione Europea

L'attuale copyright in Europa è frammentato e le libertà concesse per ricerca e didattica sono restrittive a causa delle forti tutele sulle opere. Le leggi sul copyright dovrebbero essere ampie e flessibili per supportare l'educazione moderna, sia formale sia informale, on-site e online. La maggior parte delle leggi nei paesi europei sono redatte in modo così restrittivo da impedire attività educative che si svolgono ogni giorno nelle istituzioni educative di tutta Europa. Inoltre le differenze normative creano incertezza giuridica. Allo stato attuale la legge italiana sul diritto d'autore, legge 633/1941¹, è una

¹ LEGGE 22 aprile 1941, n. 633Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio. (041U0633) (GU n.166 del 16-7-1941)

Vol. 29 N° 1 (2019) - ISSN 2281-0617

norma obsoleta che non considera le innovazioni, in particolare nel campo della didattica digitale. Le poche e confuse eccezioni, inoltre, hanno tuttora carattere nazionale e non è garantita la certezza giuridica relativamente agli utilizzi transfrontalieri.

La frammentazione legale entro l'UE genera almeno tre criticità:

- Crea disuguaglianza tra studenti europei. Regole diverse in paesi diversi portano a ineguaglianze, laddove in alcuni Paesi è possibile leggere un poema in classe, in altri non lo è. In altri Paesi gli educatori possono mostrare un video di una piattaforma in classe, in altri è vietato. Ciò significa che gli studenti hanno diverse opportunità di apprendimento a seconda di come viene modellato il copyright nel loro Paese.
- Limita la collaborazione transfrontaliera. Poiché ci sono diverse regole in ogni Paese, qualcosa che potrebbe essere legale in un Paese potrebbe essere illegale in un altro. Internet consente agli educatori di cooperare facilmente con educatori delle istituzioni, anche oltre i confini. Poiché le regole sul copyright non sono le stesse nei paesi dell'UE, gli educatori non possono condividere facilmente materiale.
- Crea incertezza giuridica per gli insegnanti. Gli educatori non dovrebbero essere avvocati per capire cosa possono e non possono usare quando fanno didattica. La struttura frammentata rende il copyright molto complicato. Gli educatori non hanno il tempo di imparare tutti cavilli della legge. Ciò comporta molta incertezza giuridica per gli insegnanti.


Gli educatori chiedono un copyright migliore: sono oltre 8 milioni di insegnanti e educatori, oltre 100 milioni di studenti e adulti (4 su 10) che continuano a imparare. La legge sul copyright dovrebbe avere lo scopo di ampliare le conoscenze e non solo di garantire gli interessi dei titolari diritti².

Le regole che consentono l'uso didattico di opere protette da copyright senza il permesso dei proprietari del copyright variano notevolmente da Paese a Paese. Nel 2014 si sono mappate le eccezioni per la didattica esistenti in tutti i Paesi europei e sono emerse importanti differenze che impediscono l'istruzione transfrontaliera. Per comprendere quanto le leggi sul copyright influenzino la vita quotidiana di insegnanti e studenti in tutta Europa, si sono analizzati 15 scenari educativi, es: la visualizzazione di un video da una piattaforma in classe, in 15 paesi europei³.

² Educators ask for a better copyright Joint Letter on the education exception in the proposal for a Directive on Copyright in the Digital Single Market, 16 January, 2018 https://www.communia-association.org/wp-content/uploads/2018/02/FINAL-180205-Communia-Joint-Letter-Educators-ask-for-a-better-copyright.pdf

Vol. 29 N° 1 (2019) - ISSN 2281-0617

Danimarca, Finlandia, Francia e Spagna sono tra i Paesi europei che hanno eccezioni molto ristrette per la didattica, mentre l'Italia si trova in mezzo assieme a Germania, Olanda, Regno Unito, Portogallo e Lussemburgo. Ovviamente per altri tipi di eccezioni, come per esempio la libertà di panorama la geografia può apparire diversa con Franca e Italia tra i Paesi più restrittivi dove la libertà di panorama praticamente non esiste, mentre la Spagna è assai più aperta. In altri termini per ciascun "diritto" può esserci o meno una eccezione o limitazione di tale diritto e tale eccezione/limitazione può assumere connotazione più o meno aperte.



How 15 copyright laws treat education?

Inoltre nei vari Paesi laddove ci vi siano eccezioni o limitazioni per la didattica presenti, queste possono variare per tipologia creando ancora più incertezza. Sono quattro le tipologie che creano varianti nelle azioni didattiche possibili:


- Per tipologia di ambito: alcune eccezioni educative sono applicabili solo all'istruzione formale, il che significa che musei, biblioteche e altri fornitori di servizi educativi – considerati come ambiti di educazione non formale – anche se non commerciali non possono utilizzare materiali nei loro programmi educativi, in quanto «protetti» dalla legge.
- Per tipologia di opera o loro estensione: Alcune leggi escludono alcuni tipi di opere dall'ambito dell'eccezione, riducendo il numero di risorse disponibili per l'insegnamento e il tipo di attività educative consentite; ad esempio, alcuni paesi non consentono l'esecuzione di un'opera drammatica o la proiezione di un film in classe.
- Alcune leggi **limitano la misura o il grado di utilizzo di un'opera** a scopo didattico, impedendo l'uso di intere opere, in particolare opere

³ Vedi report finale https://www.communia-association.org/wp-content/uploads/2017/05/15casesin15countries_FinalReport.pdf

Vol. 29 N° 1 (2019) - ISSN 2281-0617

brevi (ad esempio singoli articoli e brevi video) e immagini (ad es. Opere d'arte e fotografie).

• **Per tecnologie**: Alcune leggi trattano le attività educative in modo diverso in base ai diritti o alle tecnologie coinvolte. Ad esempio, in Italia e nei Paesi Bassi un insegnante può proiettare un film da un DVD, ma non può mostrare un film da una piattaforma.



La Direttiva europea sul diritto d'autore nel mercato unico digitale - indicata con il codice 2016/0280(COD)

La versione originaria della proposta di direttiva sul copyright offriva agli insegnanti e agli studenti la libertà di utilizzare contenuti protetti da copyright a fini didattici.

Al punto 1. *Motivi e obiettivi della proposta* della relazione di accompagnamento alla proposta di Direttiva che aveva l'obiettivo di armonizzare il <u>quadro normativo comunitario</u> del <u>diritto d'autore</u> nell'ambito delle tecnologie <u>digitali</u> e in particolare di <u>Internet</u> si legge quanto segue:

"L'evoluzione delle tecnologie digitali ha cambiato il modo in cui le opere e altro materiale protetto vengono creati, prodotti, distribuiti e sfruttati. Sono emersi nuovi usi, nuovi attori e nuovi modelli di business. Nell'ambiente digitale gli utilizzi transfrontalieri sono inoltre aumentati e, per i consumatori, si sono aperte nuove opportunità di accesso a contenuti protetti dal diritto d'autore. Sebbene gli obiettivi e i principi stabiliti dal quadro UE in materia di diritto d'autore rimangano tuttora validi, occorre adattarsi a queste nuove realtà. Un



Vol. 29 N° 1 (2019) - ISSN 2281-0617

intervento a livello dell'UE si rende necessario anche per evitare una frammentazione del mercato interno. In questo contesto la strategia per il mercato unico digitale adottata nel maggio 2015 ha individuato la necessità di "assorbire le differenze fra i diversi regimi nazionali del diritto d'autore e aprire maggiormente agli utenti l'accesso online alle opere in tutta l'UE"

La proposta di direttiva nel considerando 14 sottolineava inoltre la necessità di introdurre una nuova eccezione o limitazione obbligatoria atta a garantire che gli istituti di istruzione godessero di piena certezza giuridica nel momento in cui utilizzano opere o altro materiale in attività didattiche digitali, incluse quelle online e transfrontaliere.

Il considerando 16 poi risultava ancora più esplicito

"L'eccezione o limitazione dovrebbe coprire gli utilizzi digitali di opere e altro materiale, quali l'uso di parti o brani di opere, al fine di sostenere, arricchire o integrare l'insegnamento, incluse le attività di apprendimento correlate. L'utilizzo di opere o altro materiale nell'ambito di questa eccezione o limitazione dovrebbe aver luogo solo nel contesto delle attività di insegnamento e apprendimento effettuate sotto la responsabilità di istituti di istruzione, anche nel corso di esami, ed essere limitato a quanto necessario ai fini di tali attività. L'eccezione o limitazione dovrebbe riguardare sia l'utilizzo tramite strumenti digitali in aula che l'utilizzo online tramite la rete informatica sicura dell'istituto scolastico, l'accesso alla quale dovrebbe essere protetto, in particolare mediante apposite procedure di autenticazione. L'eccezione o limitazione andrebbe intesa come rivolta anche alle esigenze specifiche di accessibilità delle persone con disabilità nel contesto della finalità illustrativa per uso didattico."

Alla fine la norma contiene una clausola in base alla quale insegnanti e studenti perdono questo diritto se i proprietari del copyright iniziano a vendere licenze per i contenuti utili all'insegnamento.

I termini e le condizioni di una licenza (non certamente open, ma chiusa di tipo commerciale) potrebbero non essere soggetti a negoziazione. Le licenze frammentano la struttura legale che le eccezioni obbligatorie cercano di armonizzare. E potrebbero anche comportare costi più elevati per le istituzioni educative. Una licenza chiusa limita l'ambito della protezione creando grosse interferenze⁴ tra le quali:

 Consente alle scuole di copiare, acquisire e utilizzare solo i materiali di cui è proprietaria o che ha sottoscritto in abbonamento. Ciò significa che gli insegnanti e gli studenti non possono utilizzare

⁴ Sulle licenze si rimanda a report Finale Communia Educational Licences in Europe https://www.communia-association.org/wp-content/uploads/2018/03/Educational Licences in Europe Final Report.pdf

Vol. 29 N° 1 (2019) - ISSN 2281-0617

materiali di loro proprietà, presi in prestito da una biblioteca o disponibili online. Non consente a insegnanti e studenti di inserire, nelle copie digitali realizzate sotto licenza, collegamenti ipertestuali (o simili) a siti Web esterni o di terze parti. Ciò impedisce a insegnanti e studenti di confrontare, verificare e aggiornare legalmente informazioni e conoscenze.

- Impone obblighi onerosi. Richiede alle scuole di adottare misure ragionevoli per garantire che le licenze non siano violate da insegnanti, studenti e terze parti. Ciò crea un onere eccessivo per le scuole che devono iniziare a sorvegliare insegnanti, studenti, genitori e terze parti.
- Può ledere il diritto di privacy. Consente ai licenziatari di ispezionare materiali, reti protette e piattaforme di archiviazione utilizzate dalle scuole senza essere tenuti a mantenere riservate le informazioni ottenute. Ciò consente la divulgazione e l'uso commerciale di informazioni sensibili, come i dati sulle prestazioni degli studenti.
- Consente ai licenziatari di accedere ai locali della scuola in qualsiasi momento, tutte le volte che lo desiderano, a condizione di dare un ragionevole preavviso alle scuole, ma interrompendo il normale funzionamento della didattica per i controlli sulla licenza

In altri termini, come afferma Guido Scorza, giurista esperto di tecnologie digitali, la Direttiva UE sul copyright minaccia alla libertà di espressione⁵. In merito a didattica e eventuali eccezioni lascia facoltà agli Stati membri di procedere in modo autonomo, ciascuno per conto proprio e la soluzione licenze proposta dalla UE non risulta essere una buona soluzione, per varie ragioni. Mette in primo piano gli interessi dei proprietari dei diritti d'autore, nega i diritti minimi agli educatori, mantiene l'incertezza attuale per certe attività.

Il considerando 20 della Direttiva così come approvata ad aprile 2019 stravolge l'impianto della norma anche in relazione ai considerando originari.

"Se l'apprendimento a distanza e i programmi di istruzione transfrontalieri si stanno sviluppando prevalentemente a livello di istruzione superiore, gli strumenti e le risorse digitali sono sempre più utilizzati a tutti i livelli di istruzione, in particolare per migliorare e arricchire l'esperienza di apprendimento. L'eccezione o la limitazione di cui alla presente direttiva dovrebbero quindi applicarsi a tutti gli istituti di istruzione primaria, secondaria, professionale e superiore

^{5 &}lt;a href="https://www.agendadigitale.eu/mercati-digitali/direttiva-ue-sul-copyright-scorza-minaccia-alla-liberta-di-espressione-ecco-perche/">https://www.agendadigitale.eu/mercati-digitali/direttiva-ue-sul-copyright-scorza-minaccia-alla-liberta-di-espressione-ecco-perche/



Vol. 29 N° 1 (2019) - ISSN 2281-0617

riconosciuti da uno Stato membro. Essa dovrebbe applicarsi solo nella misura in cui gli utilizzi siano giustificati dai fini non commerciali della particolare attività didattica. La struttura organizzativa e i mezzi di finanziamento di un istituto di istruzione non dovrebbero essere fattori decisivi per stabilire la natura non commerciale dell'attività svolta."

L'opinione di Scorza non è l'unica voce critica a questa Direttiva. Sono 145 le organizzazioni nei settori dei diritti umani e digitali, della libertà dei media, dell'editoria, delle biblioteche, delle istituzioni educative, degli sviluppatori di software e dei fornitori di servizi Internet che hanno firmato lettere di opposizione alla legislazione proposta. Alcuni degli oppositori includono Electronic Frontier Foundation, Creative Commons, European Digital Rights, Wikimedia, e dal 29 giugno 2018, Wikimedia Foundation, proprietaria di Wikipedia. [Tra i singoli individui che si sono opposti alla direttiva si sono pronunciati il padre del Web Tim Berners-Lee e Vint Cerf i quali hanno presentato le proprie preoccupazioni a proposito dei costi e dell'efficacia dei filtri preventivi relativi ai due articoli della direttiva più discussi in particolare a causa dei loro effetti negativi sulla libertà di parola online. In risposta alla direttiva proposta, è stata lanciata una petizione su Change,org che, a luglio 2018, ha raccolto oltre 860.000 firme. Dall'altro lato, l'approvazione della direttiva è sostenuta da editori, gruppi di media e case discografiche, tre tra le maggiori etichette discografiche e la Independent Music Companies Association.

L'articolo 4 "Utilizzo di opere e altro materiale in attività didattiche digitali e transfrontaliere" propone un'eccezione obbligatoria che prevede che non si possa usare materiale destinato principalmente al mercato dell'istruzione o gli spartiti musicali, qualora siano facilmente reperibili sul mercato adequati accordi di licenza, quindi no i libri di testo, né appunto gli spartiti. L'uso di materiale per la sola finalità illustrativa ad uso didattico tramite ambienti elettronici sicuri deve avvenire in locali di un istituto di istruzione oppure in qualsiasi altro luogo in cui l'attività didattica è svolta sotto la responsabilità dell'istituto di istruzione, o tramite un ambiente elettronica sicuro accessibile solo agli alunni o studenti e al personale docente di tale istituto. Inoltre gli Stati membri possono prevedere un equo compenso per il pregiudizio subito dai titolari dei diritti a causa dell'utilizzo delle loro opere o altro materiale. Il settore dell'istruzione teme che l'eccezione proposta così formulata sia troppo restrittiva, per esempio non risulta inclusa la didattica in musei e biblioteche che continua a rimanere didattica non formale o effettauta da enti non governativi. Ma ancora, la parte più dibattuta dell'articolo riguarda il fatto che l'eccezione non sarebbe disponibile se vi fossero "licenze adequate" disponibili sul mercato.

Alla fine la direttiva europea approvata ha impiegato un percorso di quattro anni per essere approvata nell'aprile del 2019. L'accesa discussione sui due articoli che hanno attirato l'attenzione dei media ha sviato l'attenzione da

Vol. 29 N° 1 (2019) - ISSN 2281-0617

questioni altrettanto importanti, come ricerca e didattica: per esempio la libertà di panorama è stata completamente disattesa come eccezione. I due articoli che hanno fagocitato il dibattito e sui quali si espressa la maggiore preoccupazione sono stati:

- Articolo 15 Protezione delle pubblicazioni di carattere giornalistico in caso di utilizzo online (era ast. 11) si limita a garantire che gli editori (publisher) siano riconosciuti automaticamente come detentori dei diritti d'autore su certi contenuti (in comproprietà con i giornalisti). Il testo non prevede norme inedite, ma l'applicazione degli articoli di una direttiva del 2001 che impone agli stati membri di garantire agli autori di poter concedere o negare liberamente a terzi l'utilizzo della propria opera. Il maggiore riconoscimento dovrebbe tradursi, secondo gli autori del testo, in una maggiore forza negoziale di fronte alle piattaforme online come Google News. Gli aggregatori potranno continuare a pubblicare estratti purché siano «molto brevi». L'articolo esclude sia la tassazione dei collegamenti ipertestuali, sconfessando il soprannome di «link tax», sia l'obbligo di retribuzione dei cosiddetti «snippet» (i ritagli degli articoli pubblicati per attrarre traffico, rimandando poi al link originario del servizio).
- Articolo 17 Utilizzo di contenuti protetti da parte di prestatori di servizi di condivisione di contenuti online (era art. 13) stabilisce che le piattaforme online debbano assumere la responsabilità dei contenuti diffusi sui propri canali. Oggi sono autori e produttori che devono reclamare la rimozione di contenuti protetti da copyright. La direttiva trasferisce questo obbligo alle piattaforme online, con il risultato sperato di condurre ad accordi bilaterali fra aziende Web e produttori di contenuto. Il testo precisa che le norme non si applicano a contenuti satirici, critici o parodistici (salvando così meme e Gif), piattaforme open source, enciclopedie online o comunque portali senza fini di lucro (è il caso, rispettivamente, di Git Hub o Wikipedia) e startup o imprese inferiori a una certa dimensione (il tetto è fissato a 10 milioni di ricavi, tre anni di vita e una soglia di cinque milioni di utenti mensili).

OER (Open Educational Resource) soluzione ai legacci imposti dal copyright?

Come abbiamo visto usare contenuti soggetti a tutela per la creazione di materiale didattico richiede una serie di autorizzazioni e la procedura è più complessa a livello "burocratico" che a livello di creazione dell'opera stessa. Per certi argomenti attingere dal pubblico dominio può non essere sufficiente. Meglio quindi creare materiali didattici con contenuti originali, non presi da terzi, ma prodotti dal singolo docente, in quanto la legge italiana non consente quelle azioni - proprie invece del modello in ambito copyright



Vol. 29 N° 1 (2019) - ISSN 2281-0617

statunitense – che autorizzano ad usare contenuti altrui per la creazione di dispense didattiche. Promuovere e utilizzare Open Educational Resources (OER)6 (Risorse Educative Aperte) per ampliare l'acceso all'educazione a tutti i livelli, sia formale che non formale, anche in prospettiva di un apprendimento che duri tutta la vita, contribuendo così all'inclusione sociale, può essere una valida soluzione. Le Risorse Didattiche Aperte o Risorse Educative Aperte sono materiali didattici in formato digitale resi disponibili con licenze aperte che ne permettono il riutilizzo, la modifica e la distribuzione. "Le OER sono materiali usati a supporto dell'educazione che possono essere consultate, riusate, modificate e condivise con chiunque liberamente" dove "liberamente" sta nell'accezione più ampia del movimento open source, che include anche la gratuità economica. Si tratta di un'iniziativa promossa dalla comunità mondiale per l'educazione come bene comune. La normativa italiana prevede l'uso di tali risorse, come specificato nell'allegato al D.M. 781/20138, prevedendo espressamente l'uso di "contenuti acquisiti indipendentemente o reperibili in rete o prodotti attraverso il lavoro individuale o collaborativo dei docenti, eventualmente anche attraverso il coinvolgimento dei discenti". Per reperibili in rete ovviamente si intende materiale con licenza aperta e non solo disponibile in termini di fruizione, anche perché fruizione e riuso sono due azioni distinte. Per essere aperta una risorsa educativa deve essere dotata di licenza aperta tipo CC Creative Commons. Deve avere caratteristiche di duplice apertura: dal punto di vista dei diritti deve essere licenziata in modo da poter essere usata e ri-utilizzata, dal punto di vista tecnico deve avere il codice sorgente aperto per sviluppi ulteriori. Le OER sono ormai - anche in Italia - un fenomeno accettato e riconosciuto a livello didattico come qualche cosa di incorporato entro sistemi e-learning consolidati. A livello tecnico sono collocate in piattaforme e-learning "aperte" come Moodle⁹, piattaforma sviluppata con software libero a codice sorgente aperto utile alla gestione di corsi e basato sul "costruzionismo sociale" che sostiene che l'apprendimento

⁶ A livello internazionale l'UNESCO definisce il termine OER nel 2002. In occasione della seconda conferenza internazionale sulle OER del 2012 l'UNESCO pubblica la Dichiarazione di Parigi *Paris OER Declaration* che in dieci punti incoraggia le istituzioni a creare piattaforme per la loro diffusionehttp://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/Events/Paris/200ER%20Declaration.pdf

⁷ Definizione UNESCO, vedi nota precedente

^{8 &}lt;a href="http://www.istruzione.it/allegati/decreto">http://www.istruzione.it/allegati/decreto libri digitali.pdf

⁹ Moodle acronimo di *Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment*, ambiente per l'apprendimento modulare, dinamico, orientato ad oggetti https://moodle.org/



Vol. 29 N° 1 (2019) - ISSN 2281-0617

sia più facile se il discente è coinvolto nella produzione di oggetti tangibili. Attualmente Moodle registra oltre 106.000 siti di differenti istituzioni pubbliche e private in oltre 228 differenti Paesi nel mondo^{10.}

Il raccordo tra l'ordinamento italiano e i processi normativi dell'UE

Per concludere, si potrebbe anche asserire che l'inerzia della nuova Direttiva su aspetti cruciali come insegnamento e didattica stride ulteriormente se si pensa che il 22 maggio 2018 il consiglio d'Europa emana le Raccomandazioni relative alle competenze chiave per l'apprendimento permanente¹¹ dove si afferma che

"Il pilastro europeo dei diritti sociali sancisce come suo primo principio che ogni persona ha diritto a un'istruzione, a una formazione e a un apprendimento permanente di qualità e inclusivi, al fine di mantenere e acquisire competenze che consentono di partecipare pienamente alla società e di gestire con successo le transizioni nel mercato del lavoro."

Il lungo e contrapposto dibattito in particolare esploso dopo l'estate del 2018^{12} si è focalizzato solo sui due articoli sopra citati, lasciando praticamente inalterati altri punti più importanti per le attività di didattica e ricerca.

La Direttiva alla data della sua entrata in vigore diviene vincolante automaticamente in tutta l'UE – in quanto obbliga gli stati membri a un determinato risultato – e dovrà essere recepita dai paesi dell'UE entro le loro legislazioni nazionali, nel caso specifico entro 24 mesi. Il legislatore nazionale sceglierà i mezzi per ottenere tale risultato e spetta ora alle autorità nazionali garantirne la corretta applicazione. La legge n. 234 del 2012¹³ ha

10 Statistiche sull'uso di Moodle https://moodle.net/stats/ Le statistiche variano di continuo in quanto Moodle è un fenomeno in crescita, consultare quindi i dati al link che sono costantemente aggiornati

- 11 (Testo rilevante ai fini del SEE) (2018/C 189/01) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=EN
- 12 https://ilbolive.unipd.it/it/news/spettro-riforma-copyright-ricerca-didattica
- 13 Per l'esame parlamentare si rimanda all'articolo 126-ter del Regolamento della Camera che traccia una procedura speciale. Più in dettaglio, l'art. 126-ter R.C. prevede che il disegno di legge comunitaria (ora: legge europea e di delegazione europea) e la relazione (ora: consuntiva) annuale sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'UE siano assegnati per l'esame generale in sede referente, alla Commissione XIV Politiche dell'Unione europea, e per l'esame delle parti di rispettiva competenza, alle commissioni competenti per materia. http://www.camera.it/leg17/438?



Vol. 29 N° 1 (2019) - ISSN 2281-0617

riorganizzato il processo di recepimento della normativa europea con l'obiettivo principale di garantire il puntuale adempimento degli obblighi comunitari nonché ad escludere l'inserimento nei disegni di legge europei di materie estranee che possono incidere negativamente sul tempestivo adeguamento dell'ordinamento italiano. Il riordino normativo prevede lo sdoppiamento della legge comunitaria annuale in due distinti provvedimenti:

- la **legge di delegazione europea**, il cui contenuto è limitato alle disposizioni di delega necessarie per il recepimento delle direttive comunitarie e il cui termine previsto per la presentazione del disegno di legge è fissato **entro il 28 febbraio** di ogni anno.
- la **legge europea** che contiene più in generale disposizioni volte a garantire l'adequamento dell'ordinamento interno a quello europeo.

Esiste la difficoltà in fase di trasposizione della direttiva entro la norma nazionale italiana di evitare di cadere in una interpretazione creativa, in quanto oltre a considerare le diverse criticità sopra esposte, si dovrà tener conto della vaghezza con cui sono formulati commi e articoli, non solo per i due dibattuti articoli 15 e 17. Il rischio è di effettuare scelte politiche discrezionali e originali che si discostino dalla formulazione di altri Paesi.

shadow_regolamento_capi=1087&shadow_regolamento_articoli_titolo=Articolo %20126-ter%20%28*%29